

Comune di Campolongo Maggiore
Città Metropolitana di Venezia

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA DELLA
VIDEOSORVEGLIANZA SUL
TERRITORIO COMUNALE**

Approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. in data/...../.....

SOMMARIO

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
1	Oggetto	15	Diritti dell'interessato
2	Definizioni	16	Sicurezza dei dati
3	Finalità	17	Accesso agli impianti e credenziali
4	Principi applicabili al trattamento dei dati personali dati personali	18	Tutela
5	Caratteristiche tecniche dell'impianto	19	Obblighi di preventivo esame
6	Impiego delle foto trappole	20	Rinvio dinamico
7	Titolare	21	Entrata in vigore
8	Responsabile della protezione dei dati		
9	Responsabile del trattamento dei dati		
10	Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti dall'impianto di videosorveglianza		
11	Soggetti responsabili al trattamento esterni		
12	Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali		
13	Informativa		
14	Comunicazione e diffusione dei dati		

Art. 1 – Oggetto

1. Costituisce videosorveglianza quel complesso di strumenti finalizzati alla vigilanza in remoto, cioè che si realizza a distanza mediante dispositivi per le riprese video collegati a un centro di controllo e coordinamento.

2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza dà luogo pertanto a trattamento di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante sistemi di videosorveglianza di varia tipologia impiegati nel Comune di Campolongo Maggiore nel proprio territorio, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

4. Il sistema di videosorveglianza è integrato con le apparecchiature di rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, apposte lungo alcuni varchi di accesso alla rete viaria cittadina. La disciplina relativa al trattamento dati di cui al presente regolamento si applica a tali apparecchi, in quanto e nei limiti in cui consentono la ripresa delle immagini e la registrazione dei dati alfanumerici contenuti nelle targhe veicolari.

5. L'utilizzo di dispositivi elettronici per la rilevazione di violazioni al Codice della strada, in considerazione della peculiarità dei fini istituzionali perseguiti, non è assoggettato alla disciplina di cui al presente regolamento, ma alle disposizioni dettate dal Garante della privacy nel decalogo dell'8 aprile 2010 al paragrafo 5.3 nonché dalla specifica normativa di settore, salvo i dati non oggetto di infrazione che sono utilizzabili per i fini di cui al presente regolamento.

6. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*";
- Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- Direttiva UE n. 2016/680 del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.lgs. n. 101 del 10 agosto 2018, recante: "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" e successive modificazioni;
- D.lgs. 18/05/2018, n. 51 recante: "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.*"
- art. 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;

- circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, recante: *“Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”*, ed in particolare dall'art. 6;
- *“Provvedimento in materia di videosorveglianza”* emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010;
- Linee guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection Board) sul trattamento dei dati personali in materia di videosorveglianza.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per «dato personale», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- b) per «trattamento», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- c) per «profilazione», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- d) per «pseudonimizzazione», il trattamento dei dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;
- e) per «titolare del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- f) per «responsabile del trattamento», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- g) per «incaricato del trattamento», la persona fisica che abbia accesso a dati personali;
- h) per «interessato», la persona fisica identificata o identificabile cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- i) per «terzo», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;

- j) per «violazione dei dati personali», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- k) per «comunicazione», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- m) per "dato anonimo", il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- n) per "Codice", il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) per "impianto di videosorveglianza", qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità indicate all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 3 – Finalità

1. Le finalità istituzionali del sistema di videosorveglianza sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Campolongo Maggiore, in particolare dal d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dal d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, dalla legge 7 marzo 1986 n. 65, sull'ordinamento della Polizia comunale, dalla normativa regionale, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini presso il Servizio della Polizia Comunale e i locali delle Forze Armate costituisce inoltre uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Municipale e dei Carabinieri.
2. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è finalizzato a:
 - a. prevenire e reprimere atti delittuosi, attività illecite ed episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale, al fine di garantire maggiore sicurezza ai cittadini nell'ambito del più ampio concetto di "sicurezza urbana" di cui all'articolo 4 del decreto legge n. 14/2017 e delle attribuzioni del Sindaco in qualità di autorità locale di cui all'art. 50 e di ufficiale di governo di cui all'art. 54 comma 4 e 4-bis del d.lgs 267/2000;
 - b. prevenire e reprimere ogni tipo di illecito, di natura penale o amministrativa, in particolare legato a fenomeni di degrado e abbandono di rifiuti, e svolgere i controlli volti ad accertare e sanzionare le violazioni delle norme contenute nel regolamento di Polizia Urbana, nei regolamenti locali in genere e nelle ordinanze sindacali;
 - c. vigilare sull'integrità, sulla conservazione e sulla tutela del patrimonio pubblico e privato;
 - d. tutelare l'ordine, il decoro e la quiete pubblica;
 - e. controllare aree specifiche del territorio comunale;
 - f. tutelare il territorio anche sotto l'aspetto ambientale;
 - g. monitorare i flussi di traffico;
 - h. acquisire ogni elemento utile ai fini dell'accertamento delle violazioni amministrative e dei reati penali ai sensi dell'art.13 della legge 689/1981 e dell'art.354 c.p.p.;
 - i. attivare uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale;
 - j. prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti derivanti dal mancato rispetto delle normative concernenti il regolare smaltimento dei rifiuti;
 - k. rilevare le infrazioni al Codice della Strada, nel rispetto delle norme specifiche che regolano la materia;
 - l. ricostruire, ove possibile, la dinamica degli incidenti stradali.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'art.4 della legge 20 maggio 1970, n.300, gli impianti di videosorveglianza non possono essere utilizzati per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazione pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.
4. L'uso dei dati personali nell'ambito definito dal presente Regolamento non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o comunque connesso all'esercizio di pubblici poteri e allo svolgimento di funzioni istituzionali di cui è investito l'Ente.

Art. 4 - Principi applicabili al trattamento dei dati personali

1. L'utilizzo degli impianti di videosorveglianza comporta esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area oggetto di sorveglianza.
2. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice.
3. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune di Campolongo Maggiore esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
4. In attuazione del principio di necessità, gli impianti di videosorveglianza ed i programmi informatici di gestione sono configurati in modo da ridurre al minimo l'uso di dati personali ed identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere raggiunte mediante dati anonimi o con modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
5. In attuazione del principio di proporzionalità e dei criteri di pertinenza e non eccedenza, gli impianti di videosorveglianza sono configurati in modo da raccogliere esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese ed evitando, quando non indispensabili, immagini dettagliate, ingrandite o con particolari non rilevanti.

Art. 5 – Caratteristiche tecniche dell'impianto

1. Il sistema si compone di una serie di telecamere collegate tra loro mediante rete di comunicazione riservata e comunicante con l'Ufficio Polizia Locale del Comune di Campolongo Maggiore.
2. Nel dettaglio l'impianto risulta così strutturato:
 - a) presso l'Ufficio di Polizia locale è possibile visualizzare contemporaneamente le immagini di tutte le telecamere;
 - b) in caso di necessità è possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse;
 - c) i punti esatti di fissaggio delle telecamere e le eventuali modifiche/implementazioni degli stessi sono rimessi alla competenza della Giunta Comunale.
3. Il sistema potrà essere caratterizzato da:
 - un impianto di videosorveglianza principale, costituito da telecamere di contesto e di osservazione, collegato al Servizio di Polizia Locale, dal quale è possibile interrogare le telecamere, al fine di visualizzare in tempo reale le immagini o consultare gli archivi digitali per verificare precedenti registrazioni;
 - un sistema di lettura targhe, costituito da telecamere OCR (*Optical Character Recognition* - riconoscimento ottico dei caratteri) e da telecamere di contesto integrate nel sistema di videosorveglianza collegato al Servizio di Polizia Locale, dal quale è possibile visualizzare in tempo reale le targhe dei veicoli transitati dai portali, ricevere le notifiche degli eventi e

consultare gli archivi digitali, per effettuare ricerche sullo storico dei transiti nei limiti di tempo consentiti per la conservazione delle immagini;

- un sistema *stand alone* costituito da telecamere di contesto che possono essere spostate sul territorio in base alle esigenze e un sistema locale di videoregistrazione gestito dalla Polizia Locale e utilizzato per video sorvegliare aree non coperte dalla rete delle telecamere. Il sistema detto "foto trappola" raccoglie e registra immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese e consente unicamente foto o riprese video. Il sistema è installato a rotazione presso i siti di volta in volta ritenuti di interesse per le finalità perseguite. La procedura di estrazione delle immagini e del video è digitale su supporto informatico e/o con download su server.

4. Il sistema di videosorveglianza potrà constare in futuro anche di altre tipologie di apparecchiature, anche in relazione all'evoluzione tecnologica dei dispositivi, sempre nell'osservanza dei limiti stabiliti nel presente Regolamento.

5. Il collegamento all'impianto di videosorveglianza può essere esteso alle Forze di Polizia che ne facciano richiesta all'Amministrazione, nei limiti e con l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento ovvero disciplinate con successivo atto in conformità al quadro normativo di riferimento.

Art.6 - Impiego delle "foto trappole"

1. Il Servizio di Polizia Locale di Campolongo Maggiore, al fine di scoraggiare e prevenire l'incivile e diffuso fenomeno dell'abbandono di rifiuti e la creazione di "microdiscariche" sparse nel territorio comunale, fa ricorso ai sistemi mobili di foto-video ripresa denominati "foto trappole". Queste si innescano a seguito di qualsiasi movimento di esseri umani o animali in una certa regione di interesse monitorata da un sensore ad alta sensibilità di movimento a infrarossi passivo, per poi scattare foto o video clip. Una volta che il movimento dell'uomo o dei veicoli viene rilevato, la fotocamera digitale sarà attivata e quindi automaticamente scatterà foto o video in base alle impostazioni precedentemente programmate.

2. Le foto trappole vengono installate in zone del territorio comunale maggiormente soggette al fenomeno dell'abbandono di rifiuti, allo scopo di monitorare dette aree e per l'individuazione delle persone e anche le targhe dei veicoli dai quali vengono abbandonati i rifiuti.

3. Le riprese filmate e l'estrapolazione dei fotogrammi per l'accertamento degli illeciti ambientali potranno riguardare le immagini concernenti violazioni contemplate nel Testo Unico Ambientale, D.lgs. 152/ 2006, (utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose con riflessi penali e/o amministrativi a seconda delle norme violate e delle relative sanzioni stabilite: D.lgs. 152/2006 artt. 256, 255) sia le violazioni amministrative alle disposizioni emanate dal Comune (corretto conferimento dei rifiuti).

4. L'installazione degli apparati di cui al presente articolo è subordinata alla collocazione di apposita informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, mediante l'apposizione del cartello, conforme ai modelli allegati n. 1 e n. 2 al provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010 e nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo, che deve essere collocato prima del raggio di azione della telecamera/foto trappola, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti. Saranno estrapolati solo quei fotogrammi necessari alla contestazione degli illeciti di cui al D.lgs 152/2006, alle violazioni di carattere penale, alla violazioni riguardanti le disposizioni emanate dal Comune con l'immediata eliminazione di ogni fotogramma non necessario o pertinente.

5. Su apposito registro informatizzato si terrà conto del numero delle immagini estrapolate, del luogo e della data di acquisizione delle stesse. La conservazione dei dati, su apposito supporto informatico accessibile solo agli operatori ed organi di Polizia, avverrà sino a conclusione del processo sanzionatorio.

Art. 7 - Titolare

1. Il Comune di Campolongo Maggiore è titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. A tal fine il Comune di Campolongo Maggiore è rappresentato dal Sindaco pro tempore, a cui compete ogni decisione circa le modalità del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza.

2. Il Sindaco, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) definisce le linee organizzative per l'applicazione della normativa di settore;
- b) effettua le notificazioni al Garante per la protezione dei dati personali;
- c) nomina i responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, impartendo istruzioni ed assegnando compiti e responsabilità;
- d) vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni impartite.
- e) pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Art. 8 – Responsabile della protezione dei dati

1. In relazione all'attività di videosorveglianza disciplinata dal presente regolamento, il Responsabile della Protezione dei Dati / *Data Protection Officer* è il soggetto individuato dall'Ente ai sensi degli art. 37 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679, con i compiti previsti dalla medesima normativa.

Art. 9 - Responsabili del trattamento dei dati personali

1. Il Sindaco nomina il responsabile o i diversi soggetti responsabili del trattamento dei dati, che sono designati quali responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte dei soggetti designati.

2. I responsabili effettuano il trattamento nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e delle disposizioni del presente regolamento.

3. I responsabili effettuano il trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle proprie disposizioni ed istruzioni.

4. Il Responsabile o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, in qualità di responsabili del trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza:

- a) adottano le misure e dispongono gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati e la correttezza dell'accesso ai dati;
- b) curano la gestione delle modalità di ripresa e di registrazione delle immagini;
- c) collaborano con il Segretario generale per l'evasione delle richieste di esercizio dei diritti degli interessati.

Art. 10 – Soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali acquisiti dall'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile del Servizio o i diversi soggetti individuati dal Sindaco, nominano gli autorizzati al trattamento in numero sufficiente a garantire il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento. L'autorizzazione è effettuata con atto scritto, nel quale sono analiticamente specificati i compiti affidati ai soggetti autorizzati e le prescrizioni per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati. I soggetti autorizzati sono designati tra gli appartenenti al Servizio di Polizia Locale.

2. In particolare, i soggetti autorizzati devono:

- per l'accesso alle banche dati informatiche, utilizzare sempre le proprie credenziali di accesso personali, mantenendole riservate, evitando di operare su terminali altrui e avendo cura di non lasciare aperto il sistema operativo con la propria password inserita in caso di allontanamento anche temporaneo dal posto di lavoro, al fine di evitare trattamenti non autorizzati e di consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- conservare i supporti informatici contenenti dati personali in modo da evitare che detti supporti siano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati medesimi;
- mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si venga a conoscenza nello svolgimento delle funzioni istituzionali;
- evitare di creare banche dati nuove senza autorizzazione espressa del Responsabile dei dati trattati;
- mantenere assoluto riserbo sui dati personali di cui vengano a conoscenza in occasione dell'esercizio delle proprie mansioni.

Art. 11 - Soggetti responsabili al trattamento esterni

1. Ai soggetti esterni al Comune di Campolongo Maggiore e dei quali questo si avvale a qualsiasi titolo per lo svolgimento di servizi e attività per le quali si trattano dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza, si applicano le disposizioni del presente regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali. Tali soggetti sono designati, con atto del Sindaco, responsabili esterni al trattamento de dati personali.

Art. 12 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando solo immagini indispensabili, limitando l'angolo di visuale delle riprese, evitando (quando non strettamente indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti.

2. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone fisiche che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa sono inviati presso la sede del Servizio di Polizia Locale, o *data center* individuato appositamente, dove sono registrati su appositi server. I video possono essere visionati dalle Forze dell'ordine a ciò autorizzate. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, ai fini del soddisfacimento delle finalità di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

3. I dati personali oggetto di trattamento sono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento e resi utilizzabili in altre operazioni di trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

4. I dati personali registrati mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni dalla data della rilevazione.

5. La conservazione dei dati personali per un periodo di tempo superiore a quello indicato al precedente comma è ammessa esclusivamente su specifica richiesta della Autorità Giudiziaria o di Polizia Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

6. Fuori delle ipotesi espressamente previste dal presente articolo, la conservazione dei dati personali per un tempo eccedente i sette giorni è subordinata ad una verifica preliminare del Garante per la protezione dei dati personali.

7. Il sistema di videoregistrazione impiegato deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

8. In caso di cessazione del trattamento, i dati personali sono distrutti.

9. L'utilizzo degli impianti è consentito esclusivamente per il controllo di quanto si svolge nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private, se non ad uso pubblico e comunque previa sottoscrizione di convenzione tra le parti.

Art. 13 - Informativa

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 53 del Codice e dal provvedimento in materia di videosorveglianza emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010, al trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento non si applicano le disposizioni riguardanti l'obbligo di fornire una preventiva informativa agli interessati.

2. I soggetti interessati, che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, devono essere informati mediante appositi cartelli conformi ai modelli approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

3. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, sono installati più cartelli.

4. Sul sito istituzionale del Comune è pubblicato il presente regolamento contenente le modalità e le finalità perseguite mediante l'utilizzo dell'impianto di videosorveglianza, la modalità di raccolta e conservazione dei dati e le modalità di diritto di accesso dell'interessato secondo quanto previsto dal Regolamento UE 2016/79 e dal d.lgs. 196/2003, così come aggiornato dal d.lgs 101/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e dalla Direttiva Europea 680/20165, dal DPR 15/2018 e dal d.lgs 51/2018 relativi alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

5. L'informativa di cui sopra non è dovuta nel caso di utilizzo di telecamere e foto trappole a scopo investigativo a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 14 - Comunicazione e diffusione dei dati personali

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento, da parte del Comune di Campolongo Maggiore a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'articolo 19, comma 2, del Codice.

2. Ai sensi e per gli effetti del comma 1 del presente articolo, non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati ed autorizzati per iscritto a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dai responsabili e che operano sotto la loro diretta autorità.

3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati personali richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, Autorità Giudiziaria, organismi di informazione e sicurezza, o da altri

soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del Codice, per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art.15 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto ad ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4 del Reg. Ue 679/2016, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Il titolare del trattamento fornisce, a richiesta dell'interessato, una copia dei dati personali oggetto di trattamento.

3. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

4. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

5. Il diritto di ottenere una copia di cui ai commi precedenti non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Sicurezza dei dati

1. I dati raccolti mediante sistemi di videosorveglianza fissi e mobili devono essere protetti con idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, anche in relazione alla trasmissione delle immagini.

2. Devono esserci diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).

3. La trasmissione tramite una rete pubblica di comunicazioni di immagini riprese da apparati di videosorveglianza deve essere effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscano la riservatezza; le stesse cautele sono richieste per la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

4. Qualora si utilizzino apparati di ripresa digitali connessi a reti informatiche, gli apparati medesimi devono essere protetti contro i rischi di accesso abusivo di cui all'art. 615-ter del codice penale.

Art. 17 - Accesso agli impianti e credenziali

1. L'accesso agli impianti di videosorveglianza di cui al presente regolamento avviene esclusivamente da postazioni dedicate situate all'interno dei locali delle strutture comunali in cui sono ubicati i monitor di controllo. L'accesso ai dati può essere effettuato esclusivamente da operatori muniti di credenziali di accesso valide e strettamente personali.

2. Ai sensi e per gli effetti del precedente comma, l'accesso agli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente al titolare o su delegato, ai responsabili ed agli autorizzati, individuati ai sensi del presente regolamento, nonché al personale delle Forze di Polizia.

3. In caso di accesso di persone non autorizzate alla visione delle immagini dell'impianto di videosorveglianza, gli incaricati dovranno prendere tutte quelle misure ritenute necessarie ivi compreso l'oscuramento, momentaneo del monitor di controllo ovvero altre misure impartite dal titolare del trattamento dati.

Art. 18 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene al diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante, nonché con riferimento ad ogni altro profilo di tutela amministrativa o giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss, RGPD ed alle disposizioni attuative.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 19 - Obblighi di preventivo esame

1. L'installazione e l'attivazione del sistema di videosorveglianza ed il presente regolamento non devono essere sottoposti all'esame preventivo del Garante, essendo sufficiente che il trattamento dei dati personali effettuato tramite tale sistema sia finalizzato per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali ed avvenga previa informativa alle persone che stanno per accedere nell'area video sorvegliata, utilizzando a tale fine i modelli semplificati predisposto in fac-simile dall'Autorità, allegati n. 1 e n. 2 al Provvedimento del Garante della Privacy 8 aprile 2010 e nel rispetto delle relative modalità di utilizzo di cui ai punti 3.1, 3.1.3 e 4.6, lett. c) del provvedimento medesimo, integrati con il rinvio alle informazioni complete disponibili presso il sito internet comunale, secondo quanto previsto dalle linee guida 3/2019 dell'EDPB (European Data Protection board) in tema di videosorveglianza.

Art. 20 – Rinvio dinamico

1. Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 21 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con il conseguimento della esecutività o della dichiarazione di immediata eseguibilità della deliberazione di approvazione, secondo le leggi vigenti ed osservate le procedure dalle stesse stabilite.

2. Il presente regolamento abroga ogni disposizione regolamentare precedente che disciplina tale materia.